



LEGGE 29 agosto 1958, n. 24. (1)

Legge sulla pensione di vecchiaia ai coltivatori diretti, agli affittuari coltivatori e ai coloni.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 agosto 1958:

Art. 1.

E' stabilito l'obbligo dell'assicurazione di vecchiaia, ove non sia diversamente disposto dalla presente legge, ai coltivatori diretti, agli affittuari coltivatori e ai coloni che abitualmente si dedicano alla coltivazione dei terreni e che risiedono nel territorio della Repubblica esercitando ivi la loro attività.

Art. 2.

L'assicurazione di cui alla legge ha per oggetto il solo conferimento delle pensioni di vecchiaia dirette e reversibili, esclusa la pensione ai superstiti ed ogni altra prestazione cui adempiano, a parte, le norme vigenti, applicate o da applicare, sulla sicurezza sociale.

Art. 3.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonchè la determinazione del contributo a carico del loro nucleo familiare, viene eseguito d'ufficio, sulla base dei redditi di lavoro colonico catastalmente accertati.

Art. 4.

Alla riscossione dei contributi, suddivisi in rate quadrimestrali, provvede l'Esattoria Governativa, mediante ruoli compilati dall'Ufficio tributario e del catasto, resi pubblici nelle vigenti forme di legge.

Art. 5.

All'istituto per la Sicurezza Sociale è demandato di provvedere al trattamento di previdenza stabilito dalla presente legge, assicurando la corresponsione delle pensioni agli aventi diritto tramite l'Ufficio Prestazioni Vitalizie da esso dipendente.

La corresponsione delle pensioni sarà fatta in tredici rate mensili posticipata a partire dal mese successivo a quello in cui si matura il diritto e cessando con la fine del mese in cui si avverano i

motivi di cessazione. La tredicesima mensilità sarà corrisposta con la mensilità di dicembre e verrà liquidata in base al numero delle mensilità godute dal pensionato nell'anno solare.

Art. 6.

Al fine di favorire e disciplinare il servizio, un Comitato di vigilanza è costituito in seno all'Istituto della Sicurezza Sociale.

Di tale Comitato fanno parte:

- a) Il Presidente della Commissione di Previdenza e Assistenza che lo presiede di diritto;
- b) Il Segretario Generale Amministrativo;
- c) Il Diritto dell'Istituto che partecipa alle sedute con voto consultivo;
- d) Il Direttore dell'Ufficio Agrario;
- e) Un rappresentante dei coltivatori diretti;
- f) Un rappresentante degli affittuari;
- g) Un rappresentante dei mezzadri;
- h) Un rappresentante degli agricoltori.

La nomina dei membri di cui alle lettere e), f), g), h) avverrà per voto del Consiglio Grande e Generale su proposta delle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 7.

Spetta al Comitato di cui al superiore articolo:

- 1) di vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
- 2) di decidere definitivamente, in via amministrativa, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;
- 3) di formulare le previsioni sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti ritenuti idonei per assicurare sempre piu' l'equilibrio delle prestazioni e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
- 4) di dare parere sulla misura e sulle possibili modifiche dei contributi da applicarsi di anno in anno, in base ad un rendiconto di gestione che dovrà essere presentato dall'Istituto entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente.

Art. 8.

La misura del contributo obbligatorio è del tre per cento, quale aliquota familiare sul reddito di lavoro colonico catastalmente accertato per ogni unità poderale, intendendosi per unità poderale

quella per la quale il nucleo familiare gode di un reddito di lavoro colonico annuo di almeno 60.000 lire.

Detto tre per cento viene così suddiviso: i due per cento a carico del concedente e l'uno per cento a carico del concedente e l'uno per cento a carico dell'unità familiare affittuaria o mezzadrile. L'unità diretta coltivatrice è tenuta al versamento del tre per cento, sempre sul solo reddito di lavoro colonico.

Nei casi in cui, anche al di sotto di detto reddito, vi siano nuclei familiari che nell'ultimo quinquennio abbiano svolto esclusivamente l'attività agricola, il diritto alla pensione verrà riconosciuto secondo le modalità previste dalla presente legge.

E' escluso il cumulo con altre indennità corrisposte a titolo di pensione.

Art. 9.

Qualora il nucleo familiare coltivi piu' di un terreno, anche se a titolo diverso, il suo contributo viene accertato tenendo presente il reddito di lavoro complessivo dei terreni stessi.

Analoga disposizione vale anche per i redditi di terreni situati fuori confine, semprechè il nucleo familiare abbia la propria residenza in Repubblica.

Art. 10.

La misura della pensione di vecchiaia è di L. 78.000 annue per il componente uomo del nucleo familiare; il quale abbia compiuto il 65° anno di età ed il cui nucleo, se coltivatore diretto, sia in regola con il versamento dei contributi.

Qualora egli muoia durante il godimento della pensione, la stessa si trasmette all'eventuale vedova finchè perduti lo stato vedovile, e senza limiti di età, per l'intero trattamento goduto dal defunto marito (Lire 78.000 annue) nei soli casi in cui la vedova rimanga con uno o piu' figli a carico, di età inferiore ai 14 anni, fino al compimento di detta età.

Il diritto alla pensione è riconosciuto anche alla donna, che comunque faccia parte del nucleo familiare, al compimento del 60° anno di età. La pensione per la donna, sia essa maritata o nubile, è stabilita in L. 52.000 annue purchè la donna maritata non si trovi separata legalmente dal marito per sua colpa.

Pensione di uguale ammontare spetta alla vedova, qualunque sia la sua età, qualora non si avverino le condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Solo quando l'intera famiglia abbandoni, con il podere, il territorio della Repubblica o qualunque forma di attività terriera e neppure uno dei suoi componenti sia entrato nei termini per il godimento della pensione, le verrà liquidata a titolo di riscatto unico familiare, una somma corrispondente ai due terzi di quella complessivamente versata in contributi di sua parte.

Art. 12.

La concessione della pensione di vecchiaia, sia diretta che reversibile, oltre che ai requisiti di cui all'art. 1 della presente legge, è subordinata all'accertamento che i pensionabili, dall'inizio della loro attività concittadina al raggiungimento dei limiti per la pensione, abbiano fatto abitualmente parte, come unità attive, del nucleo familiare diretto coltivatore, o affittuario coltivatore, o colonico.

Art. 13.

Tuttavia, quando il componente e i componenti del nucleo familiare tralasciano la propria attività agricola in seno al nucleo stesso o fuori di esso, conservano il diritto alla pensione, purchè detto abbandono sia temporaneo, non superi il biennio, e sia accertato che esso componente o essi componenti nel frattempo, non hanno perduto la qualifica di lavoratori agricoli.

Art. 14.

Caso diverso si ha quando il componente o i componenti del nucleo familiare, pure continuando a fare parte convivente di questo, svolgono o vanno ad assumere un'attività professionale extra poderale. In tal caso, e da questo momento, esultano dai requisiti e dai diritti sanciti dalla presente legge, nulla potendo ostare il fatto che il loro nucleo permanga terriero e contribuente.

Art. 15.

I pensionati che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto l'età prevista per il godimento della pensione ai sensi dell'art. 10, godranno il diritto alla pensione quando avranno versato un quadrimestre di contributi.

Analogha condizione è stabilita per coloro che raggiungano i limiti di età per la pensione prima dello scadere di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico degli affittuari coltivatori e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, alla gestione prevista dall'art. 5, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti, degli affittuari coltivatori, dei coloni e dei rispettivi concedenti a norma dell'art. 8, nonchè mediante il concorso dello Stato.

Lo Stato concorre all'onere della gestione e di copertura dell'esercizio finanziario per i trattamenti di pensione, con uno stanziamento a bilancio da stabilirsi di anno in anno, e mediante anticipazioni mensili all'Istituto per la Sicurezza Sociale pari ad 1/13 dell'ammontare annuo del contributo statale e del contributo iscritto a ruolo. Nel mese di dicembre l'anticipazione sarà pari ai 2/13 di detto ammontare.

Il concorso dello Stato sarà determinato con delibera del Consiglio Grande e Generale, su proposta del Congresso di Stato e udito il parere del Comitato di cui agli art. 6 e 7 della presente legge.

Le spese di gestione per personale, stampati, attrezzature ecc. saranno anticipate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e a questo rimborsate dallo Stato alla fine di ogni anno solare in misura pari al tre per cento delle somme erogate in pensioni nell'anno stesso.

Ogni eccedenze di spesa sarà a carico dell'Istituto.

Art. 18.

In conformità dei principii e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, potranno essere emanate norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè intese a coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti, applicate o da applicare, per la Sicurezza Sociale.

Art. 19.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di evadere dagli oneri contributivi o di godere indebitamente delle prestazioni oggetto della presente legge, oltre al pagamento dei contributi dovuti od all'eventuale rimborso delle somme indebitamente riscosse, è punito con una multa da L. 1.000 a lire 10.000, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.

Art. 20.

Ogni contraria norma stabilita dalla legge 22 dicembre 1955, n. 42, per quanto si riferisce alla pensione di vecchiaia delle categorie oggetto della presente legge, s'intende abrogata.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore dal 1° settembre 1958 per la sua esecuzione da parte dell'Ufficio Tributario e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dal 1° gennaio 1959 per la corresponsione delle pensioni.

Norma transitoria.

Art. 22.

La copertura delle spese d'impianto che saranno sostenute dall'Istituto per la Sicurezza Sociale dal 1° settembre al 31 dicembre 1958 sarà assicurata dalla rata di contributi che verrà posta in riscossione nel dicembre stesso a cura dell'Ufficio Tributario.

Ogni eccedenza di spesa sarà a carico dell'Istituto, mentre ogni eventuale utile sarà riportato nella gestione avente inizio col 1° gennaio 1959.

Lo stanziamento straordinario a carico dello Stato per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 1959 viene determinato in L. 12.000.000.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 1958 1657 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Zaccaria Giovanni Savoretti -Stelio Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.